



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. n. 8400990246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080

COPIA

Rep. N. 2
Del 29-03-19

Prot. 3229

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE - ANNO 2019

Il giorno **ventinove marzo duemiladiciannove** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica** sessione **Ordinaria** di **Prima**.

Fatto l'appello risultano:

| | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| CAPOVILLA PIERGILDO | P | ZORDAN ALESSIO | P |
| DALL'OSTO GIADA | P | PUTIN ADELINA LUIGIA | P |
| DALL'OSTO GIANNI | P | ZORZI MARCO | P |
| ZORDAN SOFIA | P | ZORDAN ANDREA | P |
| CORTESE CHRISTIAN | P | FIMBIANTI RICCARDO | P |
| DAL CASTELLO | P | CALGARO MATTEO | P |
| FRANCESCO | | | |
| DAL SANTO DIEGO | P | | |

Presenti 13, Assenti 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO comunale Signor BERTOIA LIVIO.

Il Sig. CAPOVILLA PIERGILDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto su riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

VISTO l'art.42 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI N. 13

CONSIGLIERI ASSENTI N. 0

CON VOTI 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Fimbianti Riccardo e Calgaro Matteo) e n. 2 contrari (Zorzi Marco e Zordan Andrea) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

PREMESSO CHE:

- con l'art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta da Imu- Tasi e Tari;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 147/2013:

- commi da 639 a 640 – istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 – TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 – TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 – (disciplina generale componenti TARI e TASI).

VISTO il comma 683 della citata legge 147/2013, il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 19.05.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani redatto sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, Società Alto Vicentino Ambiente e integrato dai costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia;

DATO ATTO CHE:

- il tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 652, del Legge 147/2013 deve coprire integralmente i costi di investimento per le opere ed ai relativi ammortamenti e i costi di esercizio per la gestione del servizio;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie per i Comuni fino a 5.000 abitanti, dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- in uniformità con altri Comuni gestiti da Alto Vicentino Ambiente srl si è adottato, in sede di prima applicazione, il criterio di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche proporzionato e coerente con il precedente regime TARSU così risultante: utenze domestiche 80,00% ed utenze non domestiche 20,00%, e che si ritiene lo stesso tuttora adeguato ;
- Per quanto attiene all’utilizzo dei coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/99, definiti Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per le utenze non domestiche si è fatto ricorso ai

valori che permettono di minimizzare l'impatto evitando aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità rispetto alla situazione impositiva precedente;

PRECISATO riguardo a quanto sopra premesso, che sempre ai fini della perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, per le utenze non domestiche è stato applicato il coefficiente nella misura media per la categoria 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze mentre sono stati applicati i coefficienti nella misura minima per le seguenti categorie:

- 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- 17 Bar, caffè, pasticceria
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Ciò in quanto è stato appurato che il coefficiente di produzione di rifiuti risulta più elevato rispetto alla produzione effettiva riscontrata con il gestore del servizio rifiuti.

La facoltà di applicazione di tale articolazione è stata prorogata anche per l'anno 2018 dall'art.1 comma 1093 della Legge 145/2018;

RICHAMATA la Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. n. 47 del 28.03.2014 la quale stabilisce:

- che, a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- che, nel caso di cui sopra, la TARI, a decorrere dal 2015, è applicata in misura ridotta di due terzi;

RICORDATO che, ai sensi del comma 666 della citata legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Vicenza del 5% (Decreto del Presidente della Provincia n. 115 del 29/11/2018);

VISTO il Piano Finanziario allegato alla presente nel quale sono riportati integralmente i costi presunti per il servizio di gestione dei rifiuti urbani pari a complessivi € 293.672,55 mentre nel 2018 era pari a € 288.001,03 e nel 2017 era pari a € 285.715,64;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del D. Lgs. n° 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

RITENUTO di prorogare la scadenza per il pagamento della prima rata della Tassa sui Rifiuti dal 16 maggio al 16 giugno, scadenza prevista per la riscossione in un'unica soluzione della stessa, (art. 48 – comma 3 del Regolamento IUC - deliberazione di C.C. n. 09 del 19-05-2014) al fine di razionalizzare l'attività dell'ufficio permettendo la spedizione degli avvisi di pagamento congiuntamente con l'invio dei modelli di pagamento dell'IMU per quei contribuenti che si avvalgono del servizio di bollettazione IMU offerto dall'Ente.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019);

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l'allegato piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani redatto sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti Società Alto Vicentino Ambiente srl e integrato dai costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia dal quale risulta un costo complessivo pari a Euro 293.672,55 che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*allegato "A"*);
3. **DI DARE ATTO** che il Piano Finanziario di cui al punto precedente è al netto della quota del 5% spettante alla provincia;
4. **DI APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019 come da tabella allegata (*allegato "B"*);
5. **DI PROROGARE** la scadenza per il pagamento della prima rata della Tassa sui Rifiuti dal 16 maggio al 16 giugno, scadenza prevista per la riscossione in un'unica soluzione della stessa e confermare la scadenza del 16 novembre per il versamento della seconda rata;
6. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
7. **DI INVIARE**, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;
8. **DI PUBBLICARE** sul sito web del Comune la presente deliberazione per 30 giorni ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. 35/2013;

9. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento urgente e, quindi, immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CAPOVILLA PIERGILDO

Il SEGRETARIO
F.to BERTOIA LIVIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.

Cogollo del Cengio, li 05 aprile 2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Marianna Zordan

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Cogollo del Cengio, li 05 aprile 2019

Il Dipendente Addetto
F.to Marianna Zordan

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

è stata pubblicata per 15 giorni dal 05 aprile 2019

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art.130 della Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale del Veneto n.22 del 09/11/2003)

Il Segretario
F.to BERTOIA LIVIO

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15 aprile 2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00);

Cogollo del Cengio, li 16 aprile 2019

Il Segretario
F.to BERTOIA LIVIO